

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4143

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANIASI, MORONI, LABRIOLA, DEL BUE, BUFFONI, MACCHERONI, BALZAMO, SEPIA, TESTA ANTONIO, SALERNO, FERRARINI, SANTARELLI, MAZZA, DE CARLI, NOCI, AMODEO, MASTRANTUONO, CAVICCHIOLI, POLVERARI, CEROFOLINI**

*Presentata il 28 luglio 1989*

Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ruolo che il Parlamento deve assumere in ogni dibattito su temi che lo coinvolgono sul piano legislativo è quello di pervenire alla approvazione della normativa che ponga fine ad assurde ed inutili conflittualità tra le varie parti in causa.

Ora, l'occasione è propizia per riconfermare tale assunto per quanto attiene alla problematica della caccia, assunta in alcune circostanze ad atto « politico », dimenticando che la stessa deve rappresentare unicamente una corretta fruizione tecnica e scientifica del prelievo della fauna selvatica secondo una corretta gestione del territorio.

La legislazione italiana ha innanzitutto bisogno di adeguarsi, laddove è richiesto, ai dettati delle convenzioni inter-

nazionali e alle direttive della Comunità europea, che non hanno mai inteso vietare la caccia, anche in relazione alle tradizioni e alle costumanze locali.

Pertanto, si appalesa pressante il rendere sempre più operativo il dialogo con il mondo agricolo e con quello ambientale.

Col mondo agricolo sarà opportuno — anche a livello comunitario — trovare un canale preferenziale nella formalizzazione dei rapporti per l'organizzazione del territorio a fini venatori, con particolare riferimento alle nuove politiche comunitarie (quale l'abbandono di oltre due milioni di ettari di terra coltivata) e alla maggiore incisività nell'opera di informazione per l'uso di quei prodotti chimici in agricoltura di natura tossica e inquinante.

Infatti, da più parti ci si chiede se valga la pena di sforzare la produzione al massimo per distruggere il prodotto in *surplus* sul mercato, sottovalutando, invece, la richiesta di selvaggina per la caccia, che può rappresentare un vero *business* per entrambi i settori: quello agricolo e quello venatorio.

Ciò premesso, non possiamo più porre uno steccato tra il mondo ambientalista, serio e preparato, e quello dei cacciatori responsabili. Rifuggiamo per natura e per formazione culturale da ogni estremismo, ma siamo fermamente consapevoli che concreti accordi su programmi ambientali comuni si possono e si devono assolutamente trovare, se non altro per evitare di disperdere forze, mezzi e beni.

Questi programmi li potremo pensare ed approntare anche a livello di coordinamento tra i vari Stati, onde rendere più facile la loro attuazione pratica.

Entrambe le azioni, quella agricola e quella ambientale, hanno bisogno di un serio rapporto collaborativo con operatori seri, motivati e qualificati: non è più tempo di delegare al « pubblico » quello che il « privato », nel rispetto delle leggi, può attuare con la massima determinazione, per non disperdere uomini e mezzi.

Dobbiamo, inoltre, continuare gli studi intrapresi sulle popolazioni degli uccelli migratori, perché il prelievo venatorio dovrà essere sempre più teso ad un programma coordinato e controllato nel rispetto dei risultati degli studi in atto.

In questo ambito operativo si colloca il tempestivo « recepimento » degli accordi internazionali di qualsivoglia natura (internazionale e comunitaria), perché è assolutamente impensabile di porre inutili differenziazioni tra Stato e Stato della CEE, laddove il 1992 è dietro l'angolo, e dove già gli istituti comunitari hanno fatto chiarezza sulle modalità del prelievo, sulle specie cacciabili, sui tempi di caccia, sui mezzi di caccia.

Al legislatore italiano compete dunque l'onere di armonizzare questa scelta con la realtà legata al mondo rurale, proprio del nostro paese, onde consentire — ciò che sopra avevamo eviden-

ziato — il ruolo centrale che il settore agricolo deve assumere in tutta la problematica venatoria.

Abbiamo ritenuto di pervenire ad una « riqualificazione » del cacciatore, quale cittadino fruitore della natura, alla ricerca di tutti quei punti di convergenza — e ve ne sono tanti — con quanti ritengono prioritarie le azioni sull'ambiente per ogni più ampia tutela della natura.

In questo filo conduttore si propone la impostazione della presente proposta di modifica della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che consta di 43 articoli divisi in nove capi, raggruppando in modo più congeniale, per comparti uniformi, i vari istituti.

Il capo I (articoli 1-10) tratta dei principi e delle disposizioni generali in relazione alle finalità della legge, alla forma selvatica e all'oggetto della tutela (articoli 1-2-3), con riferimento al recepimento della direttiva CEE n. 79/409, alle deroghe, espressamente ivi previste, e alla annuale relazione da inviare alla Comunità europea (articoli 4-5-6), precisando nei successivi articoli, dal 7 al 10, il regime della caccia controllata, il territorio della zona delle Alpi, e la natura e l'oggetto dell'esercizio venatorio di cui all'elenco delle specie cacciabili.

Il capo II (articoli 11-19) tratta della fauna, con particolare riferimento agli allevamenti e alla sua introduzione dall'estero, nonché al controllo della stessa (articoli 11-12-13), per passare poi ad elencare i mezzi di caccia, il divieto dell'uccellazione, e la natura degli appostamenti fissi e temporanei (articoli 14-15-16), non dimenticando, inoltre, la tutela delle produzioni agricole, i fondi chiusi e, in forma residuale, gli altri divieti (articoli 17-18-19).

Il capo III (articoli 20-22) precisa le funzioni amministrative delle regioni e i compiti dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il capo IV (articoli 23-31) rappresenta veramente l'asse portante di tutta la legge, dove viene esaltato il ruolo primario del mondo rurale, con particolare evi-

denziamento della posizione che deve assumere, oltre che l'agricoltore, il cacciatore italiano, che corre con passo spedito verso il 1992, per una armonica gestione del territorio basato sul teorema ambiente-agricoltura e caccia. Ecco, quindi, parlare di piano faunistico-venatorio nazionale (articolo 23) e di piani regionali per la protezione della fauna, nell'ambito delle modalità di istituzione delle aziende faunistiche, di quelle agro-venatorie e delle zone cinofile, nonché della gestione sociale del territorio secondo un grande progetto di coordinamento ed armonizzazione delle zone omogenee, dettagliatamente elencate. Negli altri articoli di questo quarto capo sono disciplinati il calendario venatorio, la caccia di specializzazione (elemento innovatore, ma saggiamente pianificante la presenza del cacciatore sul territorio), l'utilizzazione della fauna selvatica nel rispetto delle convenzioni internazionali e, per finire, l'istituzione del fondo di tutela della produzione agricola.

Il capo V (articoli 32-36) prende in considerazione il porto d'armi, la licenza di caccia regionale, l'assicurazione, nonché le modalità per gli esami, unitamente alle tasse di concessione governativa e

regionale, dettagliando la ripartizione dei proventi di detti importi.

Il capo VI (articoli 37-38) esamina i poteri e i compiti della vigilanza.

Il capo VII (articoli 39-40) precisa finalità e scopi delle associazioni venatorie, di cui si è rafforzato il ruolo, laddove sono incaricate di istituire corsi di formazione e di aggiornamento tecnico-agricolo-faunistico per la gestione del territorio, in relazione alla collaborazione con gli enti preposti alla stesura dei piani pluriennali di intervento faunistico-venatorio sul territorio.

Il capo VIII (articoli 41-42) determina la normativa circa le sanzioni e la sospensione, nonché la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Il capo IX (articolo 43) precisa la portata delle disposizioni transitorie e finali.

Riteniamo quindi, onorevoli colleghi, di aver apportato il nostro contributo propositivo in modo pacato e tecnicamente rispondente alle esigenze di una caccia intesa quale tradizione del passato, senza essere tradizionalisti, con la visione attuale delle cose, allorché il futuro rappresenta un momento di tempo troppo vicino per essere dimenticato nella gestione di tutte le cose.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

### PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.

*(Finalità).*

1. Finalità della presente legge è quella di mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali, preservandoli anche da ogni forma di inquinamento, di tutelare e potenziare il patrimonio faunistico e di regolare l'esercizio venatorio quale prelievo coordinato, programmato e controllato.

#### ART. 2.

*(Fauna selvatica).*

1. Lo Stato tutela tutte le specie della fauna selvatica in conformità ai principi dettati dalla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie. Le regioni provvedono alla sua gestione.

2. Su tutto il territorio nazionale viene reso obbligatorio l'uso del quaderno dei trattamenti dei fitofarmaci ai fini di ogni più razionale impiego degli stessi nell'ambito delle disposizioni comunitarie.

#### ART. 3.

*(Oggetto della tutela).*

1. Fanno parte della fauna selvatica, e sono oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale.

2. Sono particolarmente protette, anche attraverso misure finalizzate alla loro conservazione, le seguenti specie: lupi; orsi; foche monache; stambecchi; camosci d'Abruzzo; aquile; avvoltoi; gufi reali; cicogne; gru; fenicotteri; cigni.

3. Sono esclusi dalla tutela le talpe, i ratti propriamente detti e le arvicole.

#### ART. 4.

*(Recepimento direttive CEE).*

1. Le direttive 79/409 e 85/411 con i relativi allegati, approvate dal Consiglio della Comunità europea rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e termini previsti dalla presente legge.

2. Allo scadere di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici.

#### ART. 5.

*(Deroghe: condizioni e limiti).*

1. Le regioni, previo parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, disciplinano con proprie leggi le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintro-

duzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. Le regioni, sul parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, disciplinano le deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409 CEE.

3. Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, deve specificare:

a) i mezzi, ed i metodi selettivi di cattura o di uccisione autorizzati, nonché le persone autorizzate ad utilizzarli;

b) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo;

c) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

4. Le regioni comunicano immediatamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deroghe dalle stesse adottate.

5. Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea possono essere disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

#### ART. 6.

*(Relazione annuale  
alla Commissione delle Comunità europee).*

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409, anche sulla base di documentate relazioni delle regioni.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre

anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria n. 79/409, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva medesima.

ART. 7.

*(Territorio di caccia).*

1. Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

2. Per caccia controllata si intende una razionale gestione del territorio e della fauna, in collaborazione con gli operatori agricoli, soggetta a limitazioni di specie cacciabili, di tempo, di luogo e di capi da abbattere.

3. È vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 8.

*(Zona Alpi).*

1. Agli effetti della presente legge, il territorio delle Alpi, individuabile attraverso la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinarne la caccia.

3. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi, con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

## ART. 9.

*(Esercizio della caccia).*

1. La caccia è consentita nei limiti di cui alla presente legge, purché non contrasti con la tutela della fauna e nell'ambito del piano faunistico-venatorio nazionale.

2. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della presente legge.

3. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi e degli animali a ciò destinati.

4. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare ed il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento e ogni forma di cattura sono vietati, salvo che non avvengano per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica, abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica comunque attuato ai fini di impresa agricola, ai sensi dell'articolo 11, nell'ambito del piano di commercializzazione approvato secondo un regolamento regionale.

## ART. 10.

*(Elenco delle specie cacciabili  
Periodo di caccia).*

1. Nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza, nonché dei periodi di nidificazione, riproduzione e di ritorno ai luoghi di nidificazione, possono essere



oggetto di caccia, per i periodi sotto indicati, le seguenti specie:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

- 1) quaglia (*Coturnix coturnix*);
- 2) tortora (*Streptopelia turtur*);
- 3) merlo (*Turdus merula*);
- 4) coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- 5) lepre comune (*Lepus europaeus*);
- 6) lepre sarda (*Lepus capensis*);
- 7) pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- 8) starna (*Perdix perdix*);
- 9) fagiano (*Phasianus colchicus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio:

- 1) passero (*Passer Italiae*);
- 2) passera mattugia (*Passer montanus*);
- 3) passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- 4) storno (*Sturnus vulgaris*);
- 5) gazza (*Pica pica*);
- 6) ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- 7) corvo (*Corvus frugilegus*);
- 8) cornacchia nera (*Corvus corone*);
- 9) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- 10) canapiglia (*Anas strepera*);
- 11) alzavola (*Anas crecca*);
- 12) germano reale (*Anas platyphynchos*);
- 13) marzaiola (*Anas querquedula*);
- 14) moretta (*Aythya fuligula*);
- 15) gallinella d'acqua (*Gallinula loricata*);
- 16) folaga (*Fulica atra*);

- 17) beccaccino (*Capella gallinago*);
- 18) chiurlo (*Numenius arquata*);
- 19) pettegola (*Tringa totanus*);
- 20) colombaccio (*Columba palumbus*);
- 21) donnola (*Mustela nivalis*);
- 22) volpe (*Vulpes vulpes*);
- 23) pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- 24) beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- 25) allodola (*Alauda arvensis*);
- 26) cesena (*Turdus pilaris*);
- 27) tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- 28) tordo sassello (*Turdus iliacus*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:

- 1) cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Le date di apertura e chiusura per le sottoelencate specie devono essere indicate dalle regioni nel rispetto dei principi biologici delle singole specie, nonché dei piani di selezione preventivamente programmati e, comunque, non possono precedere la prima domenica di settembre né superare il 31 gennaio:

- a) fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- b) coturnice (*Alectoris graeca*);
- c) pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- d) lepre bianca (*Lepus timidus*);
- e) camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
- f) capriolo (*Capreolus capreolus*);
- g) cervo (*Cervus elephas hippelaphus*);
- h) daino (*Dama dama*);
- i) muflone (*Ovis musimone*), con esclusione della popolazione sarda.

3. Nel periodo antecedente il 1° ottobre la caccia è consentita solo nella regione di residenza, secondo le disposizioni previste nella presente legge.

## CAPO II.

FAUNA — MODI E MEZZI —  
DIVIETI

## ART. 11.

*(Allevamenti di fauna).*

1. È ammesso l'allevamento di fauna per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentali ed amatoriali.

2. L'attività di allevamento per scopi alimentari e di ripopolamento esercitata da impresa agricola è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nelle imprese agricole che esercitano attività di riproduzione ed allevamento di fauna è vietato l'esercizio della caccia, salvo che si tratti di azienda agroveneratoria.

## ART. 12.

*(Introduzione di selvaggina dall'estero).*

1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

2. È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 o per eventuali deroghe al comma 2, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

## ART. 13.

*(Controllo della fauna).*

1. Le regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'arti-

colo 10, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni possono altresì autorizzare, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, piani di cattura e di abbattimenti di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, nonché di altre specie che arrechino danni all'agricoltura o all'acquacoltura, anche in relazione agli accordi internazionali.

#### ART. 14.

*(Mezzi di caccia).*

1. La caccia è consentita con l'uso di fucile di calibro non superiore a 12 con canna ad anima liscia fino a due colpi, ovvero con fucile a ripetizione o semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

3. La caccia è altresì consentita con l'uso dell'arco.

4. Nell'area con fauna alpina di cui all'articolo 8 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

5. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi. È altresì vietato ogni altro mezzo di abbattimento o cattura.

6. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio,

a portare, oltre le armi da sparo, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 15.

*(Divieto dell'uccellazione).*

1. In tutto il territorio nazionale è vietata ogni forma di cattura di uccelli con reti e con vischio.

ART. 16.

*(Appostamenti fissi e temporanei).*

1. È consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso da effettuarsi da capanni in muratura o altra solida materia, nonché da botti, tine o simili saldamente infisse.

2. Per realizzare gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario, sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato e la relativa concessione regionale.

3. L'appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica di sito, né si utilizzino materiali derivati dal fondo.

4. Tutti gli appostamenti devono osservare una distanza di non meno di 1.000 metri dai valichi montani e per essi valgono le norme di tutela delle produzioni agricole previste dall'articolo 17.

ART. 17.

*(Tutela delle produzioni agricole).*

1. L'esercizio venatorio è vietato nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cereali-  
cole ed erbacee intensive, dalla vege-  
tazione al raccolto, secondo le specifi-

che indicazioni contenute nel calendario venatorio regionale o nella regolamentazione della gestione sociale di cui all'articolo 27;

b) le colture orticole, floreali, di serra ed i vivai;

c) i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i vigneti, i frutteti e gli oliveti specializzati aventi le caratteristiche specificate nel calendario venatorio regionale.

3. È vietato inoltre l'esercizio venatorio negli allevamenti intensivi ed in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse.

4. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei terreni con presenze di bestiame allo stato semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico di animali per ettaro, e stabiliscono i parametri oltre i quali tale esercizio è vietato, nonché le forme di delimitazione dei terreni.

5. Nei casi di cui alle lettere d), e) e f) del comma 2 dell'articolo 24 e nelle acque adibite alla piscicoltura tali divieti sono derogabili sulla base di intese con agricoltori, proprietari o conduttori di fondi.

#### ART 18.

*(Fondi chiusi).*

1. È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da ostacoli naturali che ne impediscano l'accesso, da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1 e la larghezza di almeno metri 3.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intende istituire debbono essere notificati ai competenti uffici regionali.

3. I proprietari o i conduttori di fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

4. Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.

#### ART. 19.

*(Altri divieti).*

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportiva;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali e nelle riserve naturali, fatti salvi gli abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie, nonché nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle foreste demaniali, fatte salve le finalità dei rispettivi regolamenti; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 24;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, ovvero dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; da 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, funivie, filovie ed altre linee di trasporto a sospensione, stabbi, stazzi, macchine agricole in funzione, recinti ed altre aree delimitate ai sensi dell'articolo 18 o destinate al ricovero ed all'allevamento del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e negli ambienti territoriali protetti; trasportare o portare le stesse armi cariche nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, nonché in corsi idrici e negli specchi d'acqua anche parzialmente ghiacciati;

l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica; è fatta eccezione per i fini di cui all'articolo 27 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, ovvero nelle oasi di protezione, per evitarne la distruzione o la morte, purché in tali ultimi casi se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotta le decisioni del caso;



m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi o uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da leggi regionali;

n) usare richiami vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

o) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il pescatore le circonda con tabelle esenti da tasse;

p) usare volatili nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

r) usare esche o bocconi avvelenati;

s) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

1) germano reale (*Anas platyrhynchos*);

2) pernice rossa (*Alectoris rufa*);

3) pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);

4) starna (*Perdix perdix*);

5) fagiano (*Phasianus colchicus*);

6) colombaccio (*Columba palumbus*);

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

2. L'elenco delle specie di cui alla lettera t) del comma 1 può essere modifi-

cato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere vincolante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

### CAPO III.

#### FUNZIONI AMMINISTRATIVE

##### ART 20.

*(Funzioni amministrative).*

1. Alle regioni sono affidati i compiti di tutela e di gestione della fauna selvatica.

2. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia mediante delega alle province, alle comunità montane ed ai comuni, singoli o associati.

3. Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche, di esperti in scienze naturali e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

##### ART. 21.

*(Istituto nazionale di biologia della selvaggina).*

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Orzano dell'Emilia (Bologna), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste svolge l'attività tecnico-scientifica stabi

lita dal proprio statuto e assolve compiti di consulenza nei confronti degli organi statali e regionali.

2. D'intesa tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro del tesoro e le regioni viene definita, nelle norme regolamentari dell'istituto, l'istituzione di unità operative tecnico-consultive per ognuna delle grandi aree di cui all'articolo, 26 comma 1, per fornire alle regioni il supporto alla predisposizione dei piani regionali.

3. Presso l'istituto vengono istituiti, di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della pubblica istruzione, una scuola di specializzazione post-universitaria per ricerche sulla fauna selvatica e, d'intesa con le regioni, corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica.

4. L'istituto è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

#### ART. 22.

*(Compiti dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina).*

1. All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina compete:

a) la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

b) la protezione e la tutela della fauna selvatica;

c) la tutela delle produzioni agricole;

d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali;

e) la valorizzazione degli ambienti naturali;

f) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

## CAPO IV.

## STRUTTURA DEL TERRITORIO

## ART. 23.

*(Piano faunistico-venatorio nazionale).*

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, propone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano faunistico-venatorio nazionale.

2. Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Alla formazione del piano partecipano le regioni.

4. Il piano ha lo scopo di:

a) costituire lo strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Governo;

b) ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio nazionale;

c) assicurare la conservazione degli equilibri biologici nei biotipi di importanza nazionale ed internazionale;

d) assicurare la protezione delle specie di cui all'articolo 3;

e) coordinare i calendari venatori regionali.

## ART. 24.

*(Piani di protezione faunistica regionali).*

1. Le regioni, in conformità agli indirizzi del piano faunistico-venatorio nazionale, predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica ed ogni intervento che determini squilibri biologici

sul territorio stesso, e per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e di conservazione dell'avifauna.

2. I piani prevedono, fra l'altro:

a) oasi di protezione e zone di ripopolamento e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

b) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

c) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, dove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri dell'impresa;

d) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi. La gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile, ovvero a produttori agricoli, singoli o associati;

e) aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-venatorie;

f) aree a gestione sociale della caccia;

g) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

h) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, per la liquidazione dei danni procurati alle produzioni dalla selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui alle lettere a) e b);

i) la realizzazione di iniziative per la difesa dei biotipi di notevole importanza naturalistica.

3. Le zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2, possibilmente delimitate da

confini naturali, sono indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, nell'esercizio delle competenze proprie o delegate.

4. Le zone di cui alla lettera *c)* del comma 2 devono essere delimitate da tabelle perimetrali esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni.

5. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concedere l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *f)* del comma 2.

6. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *f)* del comma 2 deve essere pubblicata nelle forme di rito.

7. I piani di cui al presente articolo e le eventuali variazioni degli stessi sono approvati dal consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

8. La regione, in via eccezionale ed al di fuori dei piani, in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi precedenti.

9. Le funzioni di coordinamento in ordine ai piani medesimi sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

#### ART. 25.

*(Aziende faunistico-venatorie,  
aziende agro-venatorie, zone cinofile).*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, entro il limite del 10 per cento del territorio agro-forestale, possono:

*a)* autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie su terreni di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica. Le aziende faunistico-venatorie

hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agro-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione, preferibilmente in terreni con agricoltura svantaggiata non aventi interesse faunistico specifico. In esse è consentito l'abbattimento della selvaggina allevata in cattività, per tutta la stagione venatoria; le aziende agro-venatorie nelle zone umide possono essere consentite solo se riguardano bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento;

c) trasformare, a richiesta del concessionario, aziende faunistico-venatorie, nelle quali siano venuti a mancare le condizioni indicate alla lettera a), in aziende agro-venatorie;

d) autorizzare l'istituzione di zone per l'addestramento e le gare dei cani anche in periodi di caccia chiusa. Le gare cinofile, senza l'abbattimento, possono essere autorizzate dagli enti delegati anche nelle zone protette, secondo i tempi indicati dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

2. Nulla è innovato alla preesistente disciplina delle riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

#### ART. 26.

*(Coordinamento per aree omogenee e destinazioni del territorio).*

1. In sede di predisposizione dei piani di protezione faunistica regionali, le regioni, di intesa tra loro, coordinano le proprie scelte tenendo conto delle seguenti grandi aree faunistiche caratterizzanti il territorio italiano:

- a) area con fauna alpina;
- b) area adriatica con fauna acquatica;

c) area tirrenica con fauna acquatica;

d) area con fauna appenninica del centro-settentrione caratterizzata da coltivazioni estensive o marginali e terreni boschivi;

e) area con fauna appenninica caratterizzata da coltivazioni estensive o marginali e terreni boschivi;

f) area di pianura.

2. Le regioni, inoltre, nella predisposizione dei piani faunistici regionali, osservano il rispetto delle seguenti destinazioni del proprio territorio agro-forestale:

a) sino al 25 per cento per ambiti protetti, destinati ad interventi delle regioni o autorizzati dalle stesse, per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, nonché per la valorizzazione dell'ambiente, comprese le zone dei parchi e delle riserve naturali ove è vietata la caccia;

b) sino al 10 per cento, con riferimento alle singole realtà regionali, per iniziative private destinate ad aziende faunistico-venatorie, ed aziende agro-venatorie, nonché alle zone di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 24;

c) la rimanente parte del territorio, nel quadro di un equilibrato rapporto tra cacciatori e territorio, sulla base delle singole realtà regionali e delle specifiche esigenze ambientali, agricole e venatorie, è destinata alla gestione sociale della caccia.

3. La ripartizione del territorio di cui alla lettera c) del comma 2 viene attuata con leggi regionali che prevedono l'istituzione, la composizione e i compiti degli organismi di gestione; le modalità di delimitazione dei territori per la gestione sociale della caccia; le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori; le unità gestionali che, per dimensioni territoriali, siano in grado di rendere effettiva la partecipazione.



4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

#### ART 27.

*(Gestione sociale del territorio  
ai fini faunistici e venatori).*

1. Per il conseguimento delle finalità di tutela della fauna e dell'ambiente, le regioni promuovono forme di gestione sociale della caccia nelle aree di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 24, nonché nei territori dell'area con fauna alpina di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 26.

2. Nell'organismo per la gestione sociale della caccia viene assicurata la presenza paritaria, non inferiore ai due terzi dei componenti, dei rappresentanti delle confederazioni nazionali agricole rappresentate nel CNEL e delle associazioni venatorie, ove presenti in forma organizzata nel territorio.

3. L'organismo per la gestione sociale della caccia provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei terreni agricoli per:

*a*) l'incremento della fauna selvatica in genere; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; mantenimento e ripristino di zone umide;

*b*) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale ed invernale;

*c*) le collaborazioni operative: ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamenti, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, della formazione professionale.

4. Provvede, altresì, all'erogazione di contributi compensativi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina

immessa o dall'esercizio venatorio e rimborsi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, ove concordati.

5. Incentivi o contributi analoghi sono attribuiti dalle regioni ai produttori agricoli negli ambiti protetti e nei terreni destinati al libero esercizio venatorio con l'introito delle tasse di concessione regionale sulle licenze di caccia.

6. Nei territori per la gestione sociale della caccia possono essere previste iniziative connesse allo sviluppo dell'agriturismo.

7. I piani di immissione di selvaggina debbono essere programmati ed attuati nelle aree a gestione sociale della caccia dall'organismo interessato.

#### ART. 28.

##### *(Calendario venatorio regionale).*

1. Le regioni pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 10, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due. Le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

3. La caccia può essere consentita dal sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni, nell'emanare il calendario venatorio, definiscono l'ora legale d'inizio della caccia.

4. Nella formulazione dei calendari venatori regionali le regioni possono limitare le presenze dei cacciatori in rapporto alle condizioni ambientali, alle coltivazioni agricole ed alle risorse faunistiche.

5. Le regioni, d'intesa tra loro, nel calendario venatorio provvedono inoltre a:

a) regolamentare l'accesso dei cacciatori in zone di diversa densità attraverso accordi interregionali, che possono anche prevedere interventi economici compensativi;

b) adottare calendari pluriennali per grandi aree omogenee, sulla base di intese tra di loro;

c) regolamentare la caccia per specie, con limiti giornalieri di capi, carniere stagionale e limite complessivo di giornate per stagione.

#### ART. 29.

*(Caccia di specializzazione).*

1. La caccia di specializzazione consiste nell'esercizio venatorio svolto per specie, nei tempi e nei modi consentiti, e si esercita in conformità alle norme regolamentari da approvarsi dalle regioni.

2. L'esercizio venatorio viene effettuato nelle regioni di residenza secondo modalità previste da un eventuale regolamento regionale ai fini di un controllato, coordinato e programmato prelievo nell'ambito degli accordi interregionali.

#### ART. 30.

*(Cattura e utilizzazione di fauna selvatica).*

1. Le regioni, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Le regioni, possono, altresì, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare alla cattura di specie selvatiche per inanellamento a scopo di ricerca scientifica persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici riconosciuti.

3. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della

selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvede ad informare il predetto Istituto.

ART. 31.

*(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola).*

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie è costituito, a cura di ogni regione, un fondo regionale al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 35.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, costituendo per la relativa gestione un comitato nel quale sono presenti in forma paritaria i rappresentanti delle associazioni professionali degli imprenditori agricoli, delle associazioni venatorie e di quelle naturalistiche.

CAPO V.

LICENZA DI CACCIA — TASSE

ART. 32.

*(Porto d'armi, licenza di caccia ed assicurazione).*

1. Per esercitare la caccia, occorre essere in possesso:

a) del porto d'armi per uso di caccia, rilasciato in conformità delle norme di pubblica sicurezza;

b) della licenza di caccia regionale;

c) del tesserino di caccia rilasciato dagli organi regionali;

d) del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

2. La licenza di caccia consente di ottenere il tesserino di caccia regionale previo pagamento della tassa regionale.

3. Il tesserino di caccia regionale ha durata annuale e su di esso il cacciatore è tenuto ad indicare, secondo le modalità stabilite dalla regione, le giornate di caccia ed i capi abbattuti.

4. I cacciatori, per esercitare la caccia su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire l'agevole riconoscimento, devono portare in evidenza un contrassegno recante il numero del porto d'armi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi deve garantire un massimale minimo di lire 700 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 600 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 30 milioni per danni ad animali o cose. In caso di incidente, a colui che ha patito il danno è consentita l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

#### ART. 33.

##### *(Esami).*

1. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

2. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

3. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico d'idoneità.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

#### ART. 34.

*(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia).*

1. Il numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

«

N. d'ordine	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (1).		
	Rilascio o rinnovo (2):		
	a) con fucile ad un colpo .....	32.050	ordinario
	b) con fucile a due colpi .....	45.050	ordinario
	c) con fucile a più di due colpi (3) ..	57.050	ordinario
	Tasse annuali (4) .....	le stesse di cui sopra	—

(1) La licenza di porto di armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; essa ha la durata di 6 anni.  
 (2) Chi esercita la caccia con arco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento di tassa di cui al sottonumero 1, lettera a) contro indicata.  
 (3) Per l'applicazione della tassa di lire 57.050 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.  
 (4) La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

## ART. 35.

*(Tasse di concessione regionale — Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie).*

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale. Il versamento è effettuato in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

2. Le regioni possono istituire una tassa regionale per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di mancata partecipazione a detto esame, tale tassa deve essere rimborsata.

3. Gli appostamenti fissi e le aziende faunistico-venatorie e quelle agro-venatorie sono soggette a tasse regionali commisurate ad ettaro.

## ART. 36.

*(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è istituito un fondo pari al 30 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 34, che viene ripartito entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste nel seguente modo:

a) il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

b) il 30 per cento alle regioni perché lo ripartiscano fra le associazioni venatorie in proporzione alla consistenza numerica degli iscritti;

c) il 40 per cento, ripartito tra le regioni, per il finanziamento o il concorso

nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e di protezione della fauna che contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, mantenimento e ripristino di zone umide, tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina, nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, pasturazione invernale degli animali in difficoltà, manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, adozione di misure anti-inquinanti, ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite.

#### CAPO VI.

#### VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA

#### ART. 37.

*(Vigilanza).*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata ad agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata a termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.



3. Gli agenti faunistico-venatori svolgono le loro funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Gli agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti delegati e le altre guardie giurate di cui al comma 1 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. La qualifica di agente faunistico-venatorio o di guardia volontaria può essere concessa, a norma del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ai cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla regione, previo superamento di apposito esame.

6. I corsi di preparazione e di riqualificazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente, della fauna e delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole e venatorie sotto il controllo della regione.

7. Le regioni coordinano l'impiego e l'attività del personale addetto alla vigilanza, ivi compreso quello delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche, e ne regolamentano l'attività e gli strumenti per lo svolgimento del servizio stesso.

8. Agli agenti faunistici dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, rivolte alla preparazione, riqualificazione ed utilizzo delle guardie volontarie.

#### ART. 38.

*(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza faunistico-venatoria).*

1. Nell'esercizio della vigilanza, gli agenti possono chiedere a qualsiasi per-

sona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione del porto d'armi per uso di caccia, della licenza di caccia regionale, del tesserino, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della cacciagione abbattuta.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 41, gli agenti e le guardie volontarie procedono al sequestro della selvaggina e, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1 del citato articolo 41, anche al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, se ne prova la sussistenza, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate sono impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

## CAPO VII.

### ASSOCIAZIONI VENATORIE

#### ART. 39.

*(Riconoscimento ed iscrizioni).*

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere rico-

nosciute agli effetti della presente legge purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori nella regione in cui chiedono il riconoscimento, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del presidente della regione

4. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti.

5. Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza delle regioni.

6. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il presidente della regione dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

7. Al cacciatore è vietata l'iscrizione a più di una associazione.

8. Le regioni determinano le norme per il riconoscimento delle associazioni venatorie a carattere regionale.

#### ART. 40.

##### *(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute).*

1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi:

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati, nella difesa dell'ambiente e nelle attività di protezione civile;

d) ad assistere gli iscritti;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre all'autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie;

g) ad istituire corsi di formazione e di aggiornamento tecnico-agricolo-faunistico per la gestione del territorio in relazione alla collaborazione con gli enti preposti alla stesura dei piani pluriennali di intervento faunistico-venatorio sul territorio.

## CAPO VIII.

### SANZIONI

#### ART. 41.

*(Sanzioni).*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento della tassa comunale ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di

caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno per chi esercita la caccia in ambiti territoriali protetti o in giorni ed orari non consentiti; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni;

c) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e la sospensione della licenza da uno a quattro anni per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protette ai sensi del comma 2 dell'articolo 3; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da uno a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza di caccia per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione al disposto della presente legge;

g) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesse-

rino regionale prescritto dalla regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 30;

m) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nell'articolo 12 la selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 12;

n) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, nei centri di produzione della selvaggina, nonché per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

#### ART. 42.

*(Sospensione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia).*

1. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere d)

ed *f*) del comma 1 dell'articolo 41; nei casi previsti alle lettere *a*), *c*) ed *e*) del comma 1 dello stesso articolo 41 è ammesso il rinnovo della licenza, con le modalità di cui all'articolo 32, a far data dal compimento del decimo anno dall'avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca, anche definitiva, della licenza di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale e presentata al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca, anche definitiva, della concessione.

3. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 41 sono restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione della effettiva oblazione.

#### CAPO IX.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 43.

*(Norme finali).*

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la regione interessata, può assegnare alla stessa un congruo termine perché provveda; trascorso tale termine provvede in via sostitutiva lo stesso Ministro.